

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON
RICOGNITORIO**

Approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 15.09.2014

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio, previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*).

ART. 2
OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

- 1) Sono soggette a canone patrimoniale non ricognitorio l'uso e le occupazioni permanenti della sede stradale rientrante nel patrimonio del Comune di Settimo Milanese e delle relative pertinenze di cui all'Allegato 1.
- 2) Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- 3) Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 3
SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

- 1) Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 4
DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

- 1) Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Settimo Milanese per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
- 2) La consistenza (superficie) da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
- 3) Le tariffe sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale, secondo i criteri indicati nel presente regolamento e secondo l'Allegato 2. Le tariffe possono essere aggiornate annualmente con deliberazione di Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Nel caso di mancato aggiornamento, si applicano le tariffe stabilite per l'anno precedente.
- 4) Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.
- 5) Il canone concessorio non ricognitorio non è applicato a tutte le tipologie di occupazioni per le quali il Comune percepisce già un canone ricognitorio/di concessione, fino al termine della convenzione vigente al momento di adozione del presente regolamento.
- 6) Il canone concessorio non ricognitorio non è applicato alle occupazioni relative ad impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica ai sensi della specifica disposizione dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. 259/2003.
- 7) Il Canone non è applicato, inoltre alle occupazioni attuate da altri enti locali per effetto di accordo/convenzione, salvo diversa indicazione nell'atto stesso.

- 8) Il canone concessorio non ricognitorio è applicato:
nella misura ridotta al 10% delle tariffe di cui all'Allegato 2) a tutte le tipologie di occupazioni relative ad erogazioni di servizi pubblici che garantiscono una maggior tutela dell'ambiente e prevenzione/riduzione dell'inquinamento atmosferico;
nella misura previgente determinata sulla base di versamenti eseguiti secondo convenzioni/accordi già intervenuti ed assentiti.

ART. 5

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

- 1) Per il primo anno di occupazione, il pagamento del canone ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.
- 2) Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno in corso.
- 3) In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

ART. 6

ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

- 1) In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC).
- 2) La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
- 3) Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 4) Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.
- 5) Per le occupazione definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%.
Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

ART. 7

GESTIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

- 1) In caso di affidamento in concessione, tutte le attribuzioni relative alla riscossione anche coattiva, all'accertamento del canone di concessione non ricognitorio, e all'applicazione delle relative sanzioni spettano al concessionario dell'accertamento e della riscossione.

ART. 8

RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
 - mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- 2) Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

**ART. 9
RIMBORSI**

- 1) Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

**ART. 10
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- 1) Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
- 2) Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
- 3) Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento il termine di pagamento è stabilito nel 30° giorno successivo alla pubblicazione del Regolamento stesso sul sito istituzionale del Comune; è facoltà del Comune inviare al soggetto passivo del canone, a scopo informativo e senza che ciò costituisca presupposto necessario ai fini del pagamento, un avviso con gli elementi utili a determinare l'importo da versare ed il termine entro cui effettuare il pagamento. Entro lo stesso termine il soggetto passivo presenta denuncia per l'aggiornamento dei dati in possesso del Comune.
- 4) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, ed in attesa della formale modificazione del Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
- 5) Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448

ALLEGATO 1)

TIPOLOGIE

1.1. Condotture sotterranee idriche, intercapedini, manufatti e simili; la tariffa è comprensiva di condutture per acquedotto e fognatura
1.2. Condotture sotterranee per la distribuzione di energia elettrica, intercapedini, manufatti e simili
1.3. Condotture sotterranee per la distribuzione di gas, teleriscaldamento, intercapedini, manufatti e simili
1.4. Condotture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili
1.5. Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico al servizio delle condutture di cui ai punti 1.1 e 1.2
1.6. Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzati
1.7. Tralicci di elettrodotto

ALLEGATO 2)

ALLEGATO 2

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa (T) da applicare è determinata secondo la seguente formula:

$$T = Tr \times k1 \times k2 \times k3$$

Dove:

Tariffa di riferimento (Tr) è approvata dalla Giunta Comunale.

La tariffa di riferimento sarà aggiornata annualmente, in misura pari alla variazione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi a gennaio dell'anno di riferimento rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente.

Parametro durata temporale occupazioni (k1)

E' costituito dal coefficiente determinato in relazione alla durata dell'occupazione come segue:

Occupazioni di durata anni 1 $k1 = 2,0$

Occupazioni di durata fino a 5 anni $k1 = 1,5$

Occupazioni di durata oltre anni 5 $k1 = 1,0$

Parametro economico (k2)

E' costituito dal coefficiente applicabile alle singole tipologie occupazionali in relazione al vantaggio economico che al titolare ne deriva sulla base dei ricavi annui verificatisi nell'anno precedente, come segue:

Fino a 500 mila Euro $k2 = 1,0$

Da Euro 500 mila a 1 milione $k2 = 1,2$

Oltre Euro 1 milione $k2 = 1,5$

Per il primo esercizio tale parametro economico si applica in base ad una stima comparata dei ricavi per attività omologhe, salvo conguaglio entro il termine per il versamento dell'annualità successiva.

Parametro di interferenza (k3)

E' costituito dal coefficiente determinato in relazione al grado di interferenza sulla viabilità e/o su ogni altro servizio pubblico comunale secondo la seguente tabella:

Tipo di occupazione:

- ✓ con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale: $k3 = 1,5$
- ✓ con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi non determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale: $k3 = 1,2$
- ✓ senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi: $k3 = 1,0$
- ✓ infrastrutture/sottosuolo comunali mediante condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, acqua termica, fognatura, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, conduttore e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, fibre ottiche e ogni altro impianto con diametro geometrico:
 - fino a 16 cm. $K3 = 1,0$
 - superiore a 16 cm fino a 100 cm: $k3 = 1,2$
 - superiore a 100 cm: $k3 = 1,5$

La tariffa applicabile (T) è dunque costituita dall'applicazione dei parametri sopra descritti alla tariffa di riferimento determinata per tipologia di occupazione dalla Giunta Comunale secondo la seguente formula:

$$T = Tr \times k1 \times k2 \times k3$$

Valore occupazione e unità di misura

Il valore (V) viene attribuito con riferimento alla singola tipologia di occupazione prevista dalla Giunta Comunale in base all'unità di misura espressa:

mq. = metri quadrati

ml. = metri lineari

cad. = cadauno

Qualora la tipologia di occupazione in esame non risulti direttamente rilevabile tra quelle elencate nella classificazione di cui all'allegato 1), si deve procedere all'attribuzione della tipologia di cui al citato allegato avente caratteristiche quanto più prossime o similari, a quella di occupazione.

Canone di concessione non ricognitorio (CCNR)

E' costituito dal prodotto fra la tariffa (T) applicabile come sopra determinata e il valore dell'occupazione:

$$CCNR = (T \times V)$$